Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara
Divisione 1 Affari Legali
Settore Normativa di Ateneo

Numero e data di Repertorio e Protocollo, UOR e classificazione attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito e del titolo di Professore Onorario

Art.1 - Oggetto e finalità

1.Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di "Professore Emerito" e del titolo di "Professore Onorario" in conformità a quanto disposto dall'art.111 R.D. n.1592/1933 (modificato dall'art.53 comma 1 della Legge n.182/2025) e richiamato dall'art.15 comma 2 della L. n.311/1958 e individua le attività che questi possono svolgere nell'ambito dell'Università "G. d'Annunzio". I titoli rappresentano un riconoscimento di carattere eccezionale e sono assegnati esclusivamente a professori ordinari in possesso dei requisiti di cui all'art.2.

Art.2 - Requisiti

1.Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di "Professore Emerito" qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o più Università, nel ruolo di professore di prima fascia.
2.Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di "Professore Onorario" qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o più Università, nel ruolo di professore di prima fascia.
3.Il titolo di "Professore Emerito" e il titolo di "Professore Onorario" sono conferiti al docente che abbia contribuito ad accrescere il prestigio dell'Università "G. d'Annunzio" mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell'eccellenza dell'attività del docente, attestata dal valore, dall'originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica, nonché dello svolgimento con continuità ed efficacia dell'attività didattica, prestata per almeno dieci anni presso l'Ateneo "G. d'Annunzio" e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale.
4.Ai fini del conferimento del titolo di "Professore Emerito" e del titolo di "Professore Onorario", il candidato deve altresì possedere almeno due dei seguenti requisiti tra cui obbligatoriamente quello di cui alla lett. a):

a) aver assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture di Ateneo;

b) avere svolto incarichi scientifici quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali;

c) aver conseguito almeno tre premi o riconoscimenti nazionali e almeno due premi o riconoscimenti internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca;

d) essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti da Accademie o Istituzioni nazionali o internazionali, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell'Ateneo. Essi devono essere stati conseguiti nel periodo di prestazione del servizio presso l'Ateneo "G. d'Annunzio";

e) essere stato titolare o contitolare o aver partecipato in qualità di responsabile di unità locale ad

almeno cinque progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei o internazionali.
5.La proposta potrà riguardare esclusivamente docenti che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato, non abbiano subito alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Ateneo e non siano incorsi in alcuna violazione del Codice Etico.

Art.3 - Procedura di conferimento del titolo

1.La proposta per il conferimento del titolo di "Professore Emerito" e del titolo di "Professore Onorario":

a) è un'iniziativa del Dipartimento di ultima afferenza del docente candidato;

b) deve essere adeguatamente motivata e corredata dalla documentazione necessaria ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art.2;

c) deve essere presentata al Direttore delDipartimento da almeno dieci professori e/o ricercatori del Dipartimento di ultima afferenza, di cui almeno cinque professori ordinari. Qualora il numero dei professori ordinari afferenti al Dipartimento sia inferiore a cinque, tra i proponenti deve essere compresa almeno i due terzi dei professori ordinari presenti.

2.Il Consiglio di Dipartimento interessato adotta la delibera a maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei votanti, mediante votazione a scrutinio segreto.
3.Il Senato accademico, ricevuta la proposta di conferimento del titolo da parte della struttura dipartimentale, deve acquisire preliminarmente il parere favorevole di tre eminenti studiosi, rappresentanti della comunità scientifica nazionale e internazionale di appartenenza del docente. Almeno uno dei pareri deve essere sottoscritto da un professore ordinario (o di qualifica corrispondente) appartenente ad Atenei stranieri. I tre studiosi vengono individuati dal Rettore, tenendo conto delle indicazioni della struttura di riferimento.
4.Il Senato Accademico acquisisce inoltre il parere del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo sull'attività didattica complessivamente svolta dal candidato, tenuto anche conto della valutazione da parte degli studenti.
5.Le delibere di approvazione della proposta sono prese dal Senato Accademico con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti, mediante votazione a scrutinio segreto.
6.Le delibere del Senato Accademico e del Dipartimento sono trasmesse al Rettore che formula e trasmette la proposta al Ministero dell'Università e della Ricerca, ai fini della concessione del titolo.

Art.4 - Stato giuridico del "Professore Emerito" e del "Professore Onorario"

1.Il titolo di "Professore Emerito" e il titolo di "Professore Onorario" sono puramente onorifici, non comportano corrispettivi economici e non attribuiscono in ogni caso prerogative accademiche.
2.L'elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Art.5 - Attività didattica e di ricerca

1.Il Professore Emerito e il Professore Onorario possono, nel rispetto della normativa vigente, continuare a coordinare progetti di ricerca di cui siano responsabili alla data di collocamento in quiescenza, nell'ambito della struttura di ricerca di ultima afferenza, finanziati da enti pubblici e privati, nonché dall'Unione europea o da altre istituzioni internazionali.

2.Nell'ambito della programmazione didattica annuale al Professore Emerito e al Professore Onorario si applica quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell'art.23 della Legge n.240 del 30 dicembre 2010. In favore del Professore emerito e del Professore Onorario si considerano già valutati gli elementi di qualificazione richiesti dal Regolamento medesimo.

Art.6 - Entrata in vigore e diritti acquisiti

1.Il presente Regolamento entra in vigore alla data di emanazione del relativo Decreto Rettorale.

2.Le delibere di approvazione della proposta di conferimento del titolo già adottate dall'Ateneo sulla base del Regolamento previgente conservano la loro validità.

3.Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni precedente regolamento in *subiecta materia.*